

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PER IL
MONITORAGGIO DELLA TUTELA *SIMILE*
(TUTELA SIMILE AD UNA FORNITURA DI MERCATO ITALIANO LIBERO
DELL'ENERGIA ELETTRICA)**

DELIBERAZIONE 369/2016/R/EEL

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- **Amministratore della Tutela SIMILE:** è, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 369/2016/R/eel, la società Acquirente Unico S.p.A.
- **Codice del consumo** è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- **Codice di condotta commerciale** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
- **Contratto di Tutela SIMILE** è il contratto di somministrazione di energia elettrica concluso sulla base di uno schema contrattuale predisposto dal fornitore ammesso nell'ambito della *Tutela SIMILE*, così come disciplinato dalla deliberazione 369/2016/R/eel;
- **Deliberazione Tutela SIMILE** è l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel che disciplina la Tutela SIMILE (Tutela Simile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica);
- **deliberazione ARG/elt 191/09** è la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 549/2012/E/com** è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 549/2012/E/com;
- **deliberazione 166/2013/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 369/2016/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- **Fornitore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di somministrazione con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 166/2013/R/eel;

- **Fornitore ammesso** è il fornitore che, ai sensi della deliberazione 369/2016/R/eel, può operare nell'ambito della *Tutela SIMILE* e concludere il relativo contratto;
- **Registro Centrale Ufficiale (RCU)** è il Registro contenente l'elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale e dei dati fondamentali per la gestione dei Processi, ai sensi del comma 1 del citato Art. 1bis della legge n. 129/2010;
- **Regolamento** è il presente regolamento redatto, ai sensi e nei termini dell'articolo 3, punti 3.1, 3.2 e 3.3 della Deliberazione *Tutela SIMILE* e disciplinante le modalità e specifiche di cui al punto 3.4 del medesimo articolo 3.
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **Sito Centrale** è il sito di cui all' 8 della deliberazione 369/2016/R/eel, finalizzato alla promozione e alla gestione dell'interazione, nell'ambito della *Tutela SIMILE*, tra clienti finali, fornitori ammessi e l'Amministratore della Tutela SIMILE
- **Sportello** è lo Sportello per il consumatore di energia o la struttura gestita in avvalimento da Acquirente Unico s.p.a., che svolge la funzione di sportello unico di cui all'articolo 7 comma 6, del decreto legislativo 1 giugno 2011, 93/11 e provvede alla trattazione efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- **Terna** è la società Terna s.p.a.;
- **Tutela SIMILE** è una Tutela SIMILE ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica, di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione 369/2016/R/eel, ossia un ambiente di negoziazione sorvegliata che, garantendo un contatto tra clienti finali e fornitori ammessi, favorisce il passaggio al mercato libero quale modalità normale di approvvigionamento;
- **TIC** è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- **TIMOE** è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali,

approvato con deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;

- **TIVG** è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto del Regolamento sono le modalità per l'individuazione dei fornitori e per il monitoraggio della *Tutela SIMILE*.
- 2.2 Il Regolamento disciplina:
- a) le modalità di presentazione, da parte dei fornitori, dell'istanza di ammissione alla *Tutela SIMILE*;
 - b) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione presenti nell'istanza;
 - c) il monitoraggio ai fini della verifica del rispetto, da parte dei fornitori ammessi, dei requisiti di cui all'Articolo 5 e degli obblighi di cui all'Articolo 9, 10, 11 e 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
 - d) le modalità di esclusione *ex nunc* dalla *Tutela SIMILE* dei fornitori ammessi;
 - e) le caratteristiche della pagina web di cui al comma 10.1 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
 - f) le modalità di comunicazione da parte dei fornitori ammessi delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del numero massimo di punti di prelievo di cui all'Articolo 7 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
 - g) il trattamento dei dati personali e le modalità di accesso al Sito centrale.

Articolo 3

Commissione

- 3.1 Per tutto il periodo di erogazione della *Tutela SIMILE* è istituita, dal legale rappresentante di Acquirente Unico, una Commissione esaminatrice composta da un presidente e due commissari.
- 3.2 Compiti della Commissione sono:
- a. verificare che il soggetto che ha presentato l'istanza di ammissione sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e abbia rispettato gli obblighi di cui agli articoli 9, 11 e 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;

- b. verificare che il soggetto che ha presentato l'istanza di ammissione abbia trasmesso la documentazione richiesta all'articolo 4 del presente Regolamento nel rispetto delle tempistiche previste dalla Deliberazione *Tutela SIMILE*;
- c. verificare la completezza e conformità di tutta la documentazione, presentata dal fornitore interessato;
- d. effettuare il monitoraggio del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e degli obblighi di cui agli articoli, 9, 10, 11 e 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
- e. richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni ai soggetti che hanno presentato l'istanza di ammissione;
- f. redigere il verbale, delle attività effettuate;
- g. effettuare le specifiche comunicazioni all'Autorità previste dalla Deliberazione *Tutela SIMILE*;
- h. comunicare l'ammissione o l'esclusione di un fornitore di *Tutela SIMILE*.

3.3 La Commissione per i compiti a lei assegnati si avvale di una segreteria tecnica

Articolo 4

Modalità di presentazione dell'istanza di ammissione

- 4.1 La società interessata a diventare un fornitore di *Tutela SIMILE*, trasmette entro il 21 ottobre 2016, l'istanza di ammissione a mezzo PEC, all'indirizzo au@pec.acquirenteunico.it, indicando nell'oggetto della PEC la dicitura "Istanza di ammissione alla Tutela Simile", utilizzando il modello riportato nell'Allegato A al presente Regolamento, sottoscritto dal legale rappresentante e compilato in ogni sua parte. Le istanze che perverranno oltre il termine su indicato non verranno valutate dall'Amministratore.
- 4.2 Contestualmente all'istanza di ammissione, il fornitore interessato, pena il rifiuto della stessa, trasmette, all'Amministratore i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante della istanza stessa:
 - a. lo schema di contratto contenente tutte le condizioni generali ai sensi dell'articolo 11 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
 - b. le note informative previste ai sensi del Codice di condotta commerciale;
 - c. le comunicazioni inerenti i livelli di qualità commerciale e degli indennizzi;
 - d. l'eventuale scheda del diritto di ripensamento;

- e. l'informativa sulla privacy;
- f. gli eventuali nominativi di tutte le proprie controparti venditrici, come da allegato A del presente Regolamento, che sono stati utenti del servizio di dispacciamento in relazione alle fatture da considerare nell'indice di cui al comma 5.1, lettera c) della Deliberazione *Tutela SIMILE*, nonché gli eventuali nominativi di tutte le proprie controparti venditrici che saranno utenti del dispacciamento del fornitore interessato a partire dall'1 gennaio 2017;
- g. fotocopia del documento d'identità del firmatario dell'istanza di ammissione e della dichiarazione;
- h. documento dal quale risulti che il firmatario dell'istanza di ammissione, di cui al comma 4.1, è munito del relativo potere.

4.3 Ai fini del completamento dell'istanza, la Società interessata a diventare un fornitore di *Tutela SIMILE*, trasmette entro il 18 novembre 2016, pena l'esclusione dalla procedura di ammissione, a mezzo PEC, all'indirizzo au@pec.acquirenteunico.it, indicando nell'oggetto della PEC la dicitura "Dichiarazioni ai sensi dell'art.4.2.b) della Deliberazione *Tutela SIMILE*", utilizzando il modello riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, sottoscritto e compilato dal legale rappresentante in ogni sua parte e contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a. il valore del *bonus una tantum* di cui all'Articolo 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*, differenziato per ciascuna tipologia contrattuale di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e c) del TIV. Il suddetto valore non potrà essere modificato durante tutto il periodo di erogazione della *Tutela SIMILE*;
- b. l'eventuale numero massimo dei punti di prelievo, non differenziato per tipologia contrattuale di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e c) del TIV, che il fornitore ammesso è disposto a servire, ai sensi dell'articolo 7 della Deliberazione *Tutela SIMILE*. Tale numero, qualora comunicato, sarà fissato come numero massimo di punti di prelievo in *Tutela SIMILE* servibili dal fornitore ammesso e non potrà essere aggiornato, neanche a seguito di modifiche o variazione del livello soglia di cui al comma 7.3 della Deliberazione *Tutela SIMILE*. Qualora nell'Allegato B non fosse indicato alcun numero massimo di punti di prelievo servibili, l'Amministratore assegnerà di default al fornitore ammesso il livello di soglia prefissato ai sensi del comma 7.3 della Deliberazione *Tutela SIMILE*.

- 4.4 Contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, il fornitore interessato, pena il rifiuto della stessa, trasmette all'Amministratore le condizioni economiche di cui all'articolo 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*.
- 4.5 Con la sottoscrizione dell'istanza di ammissione, ciascun fornitore si impegna ad accettare quanto stabilito nel presente Regolamento. In particolare si impegna a comunicare, a mezzo PEC, all'indirizzo au@pec.acquirenteunico.it:
- a. tutte le modifiche ai dati forniti in fase di ammissione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal verificarsi della modifica;
 - b. le variazioni di natura societaria riguardanti il fornitore nonché qualsiasi variazione relativa a tutte le eventuali controparti venditrici che operano come utenti del dispacciamento del fornitore, sia per quanto attiene la sua operatività nell'ambito della *Tutela SIMILE* sia per quanto concerne la sua attività sul mercato libero, entro e non oltre 30 (trenta) giorni antecedenti la data di effetto della variazione;
- 4.6 L'Amministratore si riserva la facoltà di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato dal fornitore interessato in fase di istanza di ammissione e nei casi di cui al comma 4.5.
- 4.7 Il fornitore, con la sottoscrizione dell'istanza di ammissione, si impegna a presentare la documentazione richiesta ad integrazione e/o chiarimento dalla Commissione di cui al precedente articolo 3 del Regolamento nell'ambito delle attività disciplinate al successivo articolo 5 del Regolamento, entro i termini dalla stessa indicati.

Articolo 5

Verifica dei requisiti di ammissione

- 5.1 La Commissione, ai fini delle verifiche dei requisiti e degli obblighi previsti nella Deliberazione *Tutela SIMILE* potrà avvalersi di tutti i soggetti (società, enti, organizzazioni e altro, istituzionali e privati) che possono fornirle informazioni al fine di svolgere al meglio i propri compiti.
- 5.2 La Commissione effettua, secondo le modalità definite nei successivi commi, la verifica:
- a) del rispetto delle tempistiche per l'invio dell'istanza, della completezza e della conformità della documentazione prevista ai fini della presentazione della istanza di ammissione;

- b) del rispetto dei requisiti previsti dall' articolo 5 e degli obblighi di cui agli articoli 9, 11 e 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*.
- 5.3 In caso di documentazione non completa o non leggibile, l'istanza è rigettata. In tal caso il fornitore può presentare una nuova istanza entro il termine ultimo definito al comma 4.2 lettera a) della Deliberazione *Tutela SIMILE*. In caso di mancato invio di quanto previsto ai punti 4.3 e 4.4 del presente Regolamento, l'istanza si considera non completa ed è, quindi, rigettata.
- 5.4 La Commissione, con riferimento ai requisiti di cui al comma 5.1 lettere a) e d) della Deliberazione *Tutela SIMILE*, verifica che quanto dichiarato nell'istanza sia conforme a quanto prescritto nella deliberazione stessa.
- 5.5 Ai fini della verifica dei requisiti di cui al comma 5.1 lettera b), la Commissione trasmette a Terna l'elenco dei fornitori interessati alla *Tutela SIMILE* e, qualora questi ultimi non fossero anche utenti del dispacciamento, l'elenco dei relativi Utenti Del Dispacciamento che assicurano l'esecuzione dei contratti di somministrazione con i clienti finali del fornitore interessato. La società Terna trasmette, a mezzo PEC, la conferma del versamento delle garanzie per l'accesso al servizio di dispacciamento per l'anno 2017 entro e non oltre il 18 novembre 2016.
- 5.6 Per la verifica dei requisiti di cui al comma 5.1 lettera c) della Deliberazione *Tutela SIMILE*, Terna, entro la medesima data prevista al precedente comma 5.5, trasmette alla Commissione la conferma del rispetto del requisito.
- 5.7 La verifica dei requisiti di cui al comma 5.1 lettera e) è effettuata dalla Commissione interrogando il Registro Centrale Ufficiale al fine di determinare, alla data del 30 settembre 2016, il numero dei punti di prelievo di clienti finali elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela di energia elettrica ovvero il numero dei punti di prelievo di clienti finali elettrici e/o punti di riconsegna di clienti finali del gas naturale aventi diritto ai relativi servizi di tutela ai sensi, rispettivamente, del TIV e del TIVG abbinati alla controparte commerciale che ha presentato l'istanza di ammissione.
- 5.8 Ferme restando le previsioni legislative in tema di trattamento dei dati personali e in materia fiscale e ferma restando l'applicazione del Codice del Consumo, la Commissione verificherà che il contratto sia redatto:

- a. in conformità alla Deliberazione *Tutela SIMILE*;
- b. privo di clausole vessatorie o contraddittorie;
- c. privo di clausole integrative non previste dalla regolazione;
- d. privo di servizi e promozioni aggiuntive;
- e. privo di clausole di rinnovo automatico o proroga;
- f. prevedendo una durata massima di 12 mesi;
- g. per gli aspetti non espressamente regolati nella disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui:
 - i. al Codice di Condotta Commerciale;
 - ii. alla regolazione dell'Autorità per i venditori del mercato libero in materia di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione e qualità del servizio di vendita.

5.9 A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dei precedenti commi, entro il *25 novembre 2016* l'Amministratore comunica a ciascun fornitore interessato, mediante PEC, l'ammissione "condizionata" alla *Tutela SIMILE*, ovvero il rigetto dell'istanza. Entro la medesima data l'Amministratore trasmette l'elenco dei fornitori ammessi all'Autorità.

5.10 L'ammissione si perfeziona, mediante comunicazione PEC al fornitore, solo a seguito della verifica da parte dell'Amministratore che la pagina web predisposta dal fornitore ammesso, entro il *20 dicembre 2016* ai sensi del comma 10.1 della Deliberazione *Tutela SIMILE*, sia disponibile, operativa, correttamente collegata con il Sito Centrale e conforme rispetto alle caratteristiche descritte dal presente Regolamento. L'Amministratore può concedere una proroga per l'adeguamento della pagina web, entro e non oltre il *30 dicembre 2016* qualora riscontri un'incoerenza rispetto alle caratteristiche descritte dal presente Regolamento. In tal caso il collegamento della pagina web con il Sito centrale e il conseguente perfezionamento dell'istanza di ammissione avverranno successivamente alla verifica del rispetto delle suddette caratteristiche.

5.11 L'Amministratore, a valle delle comunicazioni di cui al punto 3.5 lettere a. e b., effettua le verifiche di sussistenza dei requisiti di cui alla Deliberazione *Tutela SIMILE*. In particolare, in caso di variazione relativa a una controparte venditrice che opera come utente del dispacciamento del fornitore ammesso, a valle della comunicazione di cui al comma 3.5, lettera b., l'Amministratore verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere b) e c) della Deliberazione *Tutela SIMILE*.

5.12 Nel caso in cui la verifica di sussistenza dei requisiti di cui alla Deliberazione *Tutela SIMILE* effettuata ai sensi del punto 5.11 desse esito negativo, l'Amministratore effettua l'esclusione del fornitore dalla *Tutela SIMILE* e la notifica al fornitore interessato e all'Autorità, a mezzo PEC.

Articolo 6

Monitoraggio

- 6.1 La Commissione effettua trimestralmente un monitoraggio, secondo quanto definito nei successivi commi, per la verifica:
- del mantenimento, per tutta la durata di erogazione della *Tutela SIMILE*, dei requisiti, previsti all'articolo 5 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
 - del rispetto degli obblighi, per tutta la durata di erogazione della *Tutela SIMILE*, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*.
- 6.2 La verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 5.1 lettera a) e d) della Deliberazione *Tutela SIMILE* è effettuata a campione su almeno il 10% (dieci per cento) dei fornitori ammessi sorteggiati in seduta pubblica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al precedente punto 5.1. La Commissione si riserva comunque il diritto di procedere d'ufficio a ulteriori verifiche.
- 6.3 Per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 5.1 lettera c) della Deliberazione *Tutela SIMILE*, la Commissione trasmette a Terna l'elenco degli Utenti del dispacciamento dei fornitori ammessi. A partire dal mese di dicembre 2016, Terna trasmette alla Commissione, mediante PEC, entro il 15 di ciascun mese, l'elenco degli Utenti del Dispacciamento che non hanno rispettato il requisito.
- 6.4 Al fine della verifica degli obblighi in capo ai fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, la Commissione controlla le pagine web predisposte ai sensi del comma 10.1 della Deliberazione *Tutela SIMILE*.
- 6.5 Nell'ambito del monitoraggio, la Commissione effettua anche specifici controlli a campione per il rispetto:
- degli obblighi in capo ai fornitori ammessi di cui ai commi 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;

- b) delle tempistiche delle comunicazioni di cui al comma 10.5 e 10.6 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
- c) del mantenimento delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 11 della Deliberazione *Tutela SIMILE*, così come presentati in fase di istanza di ammissione;
- d) degli obblighi di comunicazioni dei fornitori ammessi ai sensi dell'articolo 11.6 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;
- e) del mantenimento delle condizioni economiche di cui all'articolo 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*, così come presentati in fase di istanza di ammissione.

Articolo 7

Esclusione dalla Tutela SIMILE

- 7.1 Il fornitore ammesso viene escluso *ex nunc* dalla *Tutela SIMILE* qualora, in fase di monitoraggio, si abbia evidenza della non conformità a quanto indicato nei commi 6.1 e 6.2 della Deliberazione *Tutela SIMILE*.
- 7.2 L'esclusione dalla *Tutela SIMILE* è effettuata anche dall'Autorità con proprio provvedimento, secondo quanto previsto al comma 5.4, 5.5 e 6.6 della Deliberazione *Tutela SIMILE*. A tal fine, oltre agli obblighi già previsti dal monitoraggio, l'Amministratore comunica eventuali inottemperanze alla regolazione della *Tutela SIMILE* da parte del fornitore ammesso, delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività.
- 7.3 Nei casi di cui al comma 7.1 e 7.2 del Regolamento, l'Amministratore effettua l'esclusione del fornitore dalla *Tutela SIMILE* e la notifica al fornitore interessato e all'Autorità, a mezzo PEC.
- 7.4 Nei casi di cui al comma 7.3, l'Amministratore, contestualmente alla comunicazione al fornitore e all'Autorità, dà informazione dell'esclusione mediante pubblicazione sul Sito Centrale e provvede alla cancellazione dell'offerta disponibile sul Sito Centrale.
- 7.5 In seguito all'esclusione, il fornitore ammesso adempie a quanto previsto al comma 6.5 lettera b) della Deliberazione *Tutela SIMILE*.
- 7.6 Il fornitore escluso non può presentare nuova istanza di ammissibilità alla *Tutela SIMILE*.

Articolo 8

Caratteristiche della pagina web

- 8.1 La pagina web di cui al comma 10.1 della Deliberazione *Tutela SIMILE* è redatta in conformità ai commi 9.1 e 9.2 della medesima Deliberazione.
- 8.2 La pagina web è collegata al Sito Centrale secondo le caratteristiche tecniche e le modalità di colloquio e interazione con il Sito Centrale descritta e pubblicata dall'Amministratore sul Sito di Acquirente Unico e del SII;

Articolo 9

Obblighi di comunicazione ai fini del calcolo del numero massimo di punti di prelievo

- 9.1 Il numero massimo di punti di prelievo serviti in *Tutela SIMILE* è aggiornato dall'Amministratore sulla base di quanto previsto ai sensi del comma 7.5 della Deliberazione *Tutela SIMILE* durante tutta la durata di erogazione della *Tutela SIMILE*. A tale fine il fornitore ammesso effettua le comunicazioni con le modalità previste ai sensi del presente articolo.
- 9.2 Ciascun fornitore ammesso comunica:
- a) i casi di cui al comma 7.5, lettere a) e b) della Deliberazione *Tutela SIMILE* secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche pubblicate dall'Amministratore sul portale del SII e di Acquirente Unico;
 - b) i casi di cui al comma 7.5, lettere c) e d) della Deliberazione *Tutela SIMILE* mediante i processi gestiti nell'ambito del SII.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali e modalità di accesso al Sito Centrale

- 10.1 Il trattamento dei dati personali, da parte dell'Amministratore è realizzato in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art.11 del suddetto decreto – anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici ed è svolto da personale di Acquirente Unico S.p.A. specificamente incaricato del trattamento e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio, all'uopo nominati responsabili del trattamento.
- 10.2 Per i dati di competenza dell'Amministratore il titolare del trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore di Acquirente Unico S.p.A.
- 10.3 Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/03 l'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i propri dati, come vengano utilizzati e di chiederne l'aggiornamento o la correzione. Per l'esercizio di tale diritto l'interessato può rivolgersi direttamente all'Amministratore secondo le modalità pubblicate sul Sito Centrale, nel rispetto dell'art. 9 del Decreto Legislativo n.196/03.
- 10.4 Il fornitore di *Tutela SIMILE* si impegna ad utilizzare i dati del cliente finale acquisiti mediante il Sito centrale esclusivamente ai fini della conclusione di un contratto di *Tutela SIMILE*.

Elenco degli allegati

Allegato A Schema Istanza di ammissione e dichiarazione requisiti

Allegato B Dichiarazioni ai sensi dell'art.4.2.b) della Deliberazione *Tutela SIMILE*